

La **Corte di Giustizia Europea** ha emesso una sentenza (causa **C-676/16**) con la quale *respinge interpretazioni restrittive sui Soggetti obbligati ad identificazioni/segnalazioni previsti nella Direttiva 2005/60 sulla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminali (sostituita dalla 2015/849 e recepita nel nostro Paese con il Dlgs.90/17) stabilendo che anche una Società avente come mission aziendale la vendita di Aziende già iscritte nel Registro delle Imprese, deve essere inclusa fra i Soggetti obbligati all'identificazione del Cliente ed alle segnalazioni di operazioni sospette.*

In pratica, se una Persona giuridica aventi come scopo la vendita di Società –le cosiddette **Ready-made**– trasferisce ai Clienti le proprie quote delle Società già registrate, essa si configura come **Soggetto obbligato** secondo la **Direttiva Ue** e, di conseguenza, tenuto alla segnalazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro” sporco”.

Innanzitutto la **Corte di Giustizia** ha delineato il perimetro della **Direttiva Ue** che si applica anche ai **Prestatori di servizi relativi a Società o Trust (art.2)**, formulazione analoga a quella della nuova **Direttiva**.

E' chiaro che ogni Persona fisica o giuridica che fornisca un determinato servizio (compresa la costituzione di altre Società), sia sottoposta alla normativa della Direttiva. Questo sia quando un terzo affida alla Società il compito di costituirne un'altra a suo nome, sia quando una Società è già costituita con il solo scopo di procederne alla vendita. Questo perché non è rilevante l'oggetto della richiesta di costituzione da parte di un Cliente.

Infatti l'esclusione delle Società che svolgono le attività commerciali, oggetto della discussione in essere, dall'elenco dei **Soggetti obbligati** indicati nella **Direttiva** non è espressamente prevista. Anche perché questo sarebbe in contrasto con l'obiettivo dell'**Unione europea** che è quello di *prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminali* per garantire il buon funzionamento del mercato unico.

Ed è proprio la finalità preventiva che porta a sostenere che per le Società, essendo strutture idonee al riciclaggio di proventi da attività criminali, gli obblighi di identificazione includono anche le Società **Ready-made**.

Photo by [Madilworth](#) 